



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 20/02/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2013, n. 25

Realizzazione dell'archivio generale di deposito in Bari - Approvazione Studio di fattibilità tecnica e modalità di realizzazione dell'opera.

L'Assessore al Bilancio, avv. Michele Pelillo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal funzionario AP "Catalogo dei beni immobili regionali", ing. Antonio Mercurio e confermata dal dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi, dott.ssa Amalia Carbone, dal dirigente dell'Ufficio Tecnico ed estimativo, geom. Silvio Marino Di Rienzo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.

PREMESSA - PERCHE' REALIZZARE UN ARCHIVIO CENTRALE DI DEPOSITO

Nel percorso di profondo cambiamento della Pubblica Amministrazione, in cui la comunicazione assume un ruolo importante nel favorire l'accesso alle istituzioni e la partecipazione dei cittadini all'attività e alle decisioni pubbliche, non si possono offrire utilmente nel front office servizi di e-government al cittadino e alle imprese, se nel back office non ci sono archivi correttamente organizzati.

Per definizione, l'Archivio è il complesso strutturale e organizzato degli atti, dei documenti e dei dati prodotti e acquisiti - indipendentemente dal supporto su cui sono registrati - e comunque utilizzati dall'ente nello svolgimento della propria attività e nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'Archivio di un ente ha origine involontaria e necessaria, perché la documentazione prodotta nel tempo ha bisogno di essere conservata, tutelata, protetta e organizzata, secondo criteri razionali predefiniti; esso, pertanto, deve essere dotato di strumenti di gestione che ne garantiscano - allo scopo di salvaguardare da un lato la certezza del diritto e dall'altro l'agevole accesso - la conservazione fisica, finalizzata a evitare pericolose dispersioni o danneggiamenti, e la pubblica fruizione (consultazione), per fini di studio, ricerca, amministrativi e giuridici.

Peraltro, in una P.A. proiettata verso un sistema organizzativo basato sul principio di economicità ed efficienza, sussiste il dovere di produrre il minor quantitativo di "carte" possibile, attraverso processi di informatizzazione, ma anche di adottare procedure di corretta e ordinata gestione della dotazione documentale di cui vi è l'obbligo alla relativa conservazione: a tale riguardo, i notevoli vantaggi-oltre a quello di velocizzare l'attività amministrativa -sono quelli di contenere lo spazio occupato, i costi di archiviazione e, non secondariamente, i rischi connessi, con particolare riferimento alle norme di sicurezza in materia di antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, un ente che non è in grado di attingere rapidamente ai documenti d'archivio svolge, inevitabilmente, un'azione tardiva e inefficiente con effetti che possono determinare responsabilità di carattere civile e penale per essere lesivi degli interessi dell'ente stesso e dei cittadini.

Proprio per dette ragioni per l'ente pubblico quello di ordinare il proprio archivio si configura quale:

- obbligo giuridico: essendo gli archivi degli enti pubblici sottoposti al regime speciale riservato al

demanio pubblico (artt. 822, 823, 824 Codice Civile) e oggetto di particolare tutela qual beni di natura culturale (art.10, c. 2 - lett. b, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio);

- obbligo morale: costituendo l'archivio la memoria documentaria dell'ente.

Le tre tipologie funzionali di archivio, strettamente correlate all'uso più o meno frequente della documentazione esistente, sono:

a) l'archivio corrente, primo stadio di vita dell'archivio, che comprende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque, se conclusi, verso i quali sussista un interesse corrente o attivo da parte degli Uffici dell'Amministrazione regionale;

b) l'archivio di deposito, secondo stadio di vita dell'archivio, che comprende il complesso di documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico o semiattivo da parte degli Uffici dell'Amministrazione Regionale;

c) l'archivio storico, terzo stadio di vita dell'archivio, che riguarda procedimenti conclusi da oltre 40 anni e selezionati per la conservazione permanente; esso è costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi della Regione destinati, previa effettuazione delle operazioni di selezione e scarto, alla conservazione illimitata.

Da quanto sopra rileva, in particolare, che la creazione di un polo logistico destinato ad Archivio generale di deposito, considerata l'attuale carenza, costituisce per l'Amministrazione regionale il necessario presupposto per il conseguimento delle finalità innanzi accennate; tale azione, peraltro, rientrerebbe anche nel più ampio obiettivo della razionalizzazione delle sedi destinate a uffici, a livello sia provinciale sia centrale in Bari, per il miglioramento sul piano organizzativo dell'Amministrazione regionale e per il contenimento strutturale della spesa corrente destinata alle locazioni passive; quest'ultima, evidentemente, da conseguire attraverso l'ottimizzazione degli spazi attualmente utilizzati e il recupero e la ristrutturazione degli immobili regionali, in modo da renderli idonei all'uso specifico.

Infatti, l'Ente regionale, che fino ad oggi non si è mai dotato di una sede propria e adeguata a tale scopo, per far fronte, in gran parte, alla problematica relativa alla custodia della notevole massa cartacea prodotta nel tempo, dalla sua istituzione a oggi, è ricorso alla esternalizzazione del servizio archivistico attraverso la sottoscrizione di onerosi contratti di outsourcing, alcuni dei quali tutt'ora vigenti (per un importo complessivo solo per l'anno 2012 all'incirca di euro 1.200.000,00).

Tale soluzione, tuttavia, deve essere considerata di carattere del tutto transitorio e, comunque, da superare definitivamente e rapidamente attraverso la costruzione di una sede propria regionale da destinare all'Archivio generale di deposito, trasformando sagacemente una spesa corrente in una spesa di investimento.

D'altra parte, la mancata realizzazione, o meglio il rinvio ulteriore di una soluzione alla problematica, dovendo la Regione alla fine comunque provvedervi, comporterebbe evidenti impatti negativi sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo organizzativo; oltreché il mancato rispetto dell'obbligo da parte dell'Ente regionale, previsto dal Codice dei beni culturali, al mantenimento dell'integrità e della sicurezza dei documenti (artt. 3, 29 e 30 del D. lgs 42/2004), per la cui violazione sono previste anche sanzioni di natura penale.

FABBISOGNO COMPLESSIVO STIMATO

Il fabbisogno complessivo per le necessità dell'Amministrazione regionale in termini di capacità di archiviazione, espresso in metri lineari di fascicoli cartacei, è valutabile in circa 50.000 metri lineari totali, in relazione sia all'attuale consistenza (circa 30.000 metri lineari) sia ai prevedibili futuri afflussi (per almeno 5 - 10 anni) sia ancora al margine di tolleranza.

Tale stima è ritenuta sufficientemente congrua tenuto conto anche dei processi di sfoltimento e scarto ai quali la documentazione sarà periodicamente sottoposta, comportando uno smaltimento costante di materiale cartaceo.

IPOTESI PROGETTUALE - STUDIO DI FATTIBILITA'

La Regione Puglia è proprietaria di un complesso immobiliare costruito negli anni '60 per iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno al fine di promuovere e realizzare attività di formazione professionale nel settore dell'industria (denominato "ex CIAPI").

Esso è ubicato in Bari e precisamente nella zona industriale Bari - Modugno, alla via Corigliano n. 1, raggiungibile dall'uscita n. 6 della tangenziale cittadina.

Nel Catasto Fabbricati del comune di Bari è identificato al foglio di mappa 18 - particella 127.

Il complesso edilizio "ex CIAPI" è composto sostanzialmente da tre corpi di fabbrica separati strutturalmente:

1. una palazzina di due piani fuori terra, di forma complessa, destinata a uffici regionali;
2. un capannone di minori dimensioni, di forma rettangolare, in uso all'Università degli Studi di Bari (Cittadella della scienza);
3. un grande capannone, anch'esso di forma rettangolare (ex capannone laboratorio - officina), attualmente destinato a magazzino - deposito di macchine e attrezzature obsolete e non più funzionanti già in dotazione all'ex CIAPI.

I predetti corpi di fabbrica ricadono in un'ampia area di pertinenza totalmente recintata, ben sistemata a verde e a parcheggi e servita da pubblici servizi.

In particolare, il capannone ex laboratorio - officina, considerate le sue caratteristiche di forma e dimensioni, di ubicazione (esterna alla cinta urbana), di accesso (nei pressi della tangenziale cittadina) e di collocazione all'interno di un'ampia area esterna destinabile a parcheggi di mezzi per carico e scarico del materiale e per mezzi antincendio, risulta prima facie rispondente ai fabbisogni strutturali della Regione, ed è stato quindi oggetto di un apposito "Studio di fattibilità" (ai sensi dell'art.14 del DPR 5.10.2010 in attuazione del D.Lgs. 163/2006), predisposto dal Servizio Demanio e Patrimonio, finalizzato a valutare le relative potenzialità di trasformazione in Archivio generale di deposito, attraverso l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico.

Per tutto quanto riguarda la descrizione dei requisiti, delle caratteristiche essenziali, dei costi, del cronoprogramma e dei contenuti tecnici del proponendo archivio generale di deposito, si rimanda allo studio di fattibilità allegato alla presente proposta di deliberazione, di cui diventa parte integrante.

Nello stesso studio di fattibilità non sono state prese in considerazione alternative progettuali, stante l'accertata inesistenza nel patrimonio immobiliare della Regione di altro fabbricato che per requisiti strutturali potesse essere idoneamente valorizzato per gli stessi scopi; né è stata valutata l'ipotesi della demolizione e ricostruzione, che appare antieconomica, atteso peraltro il buono stato attuale di conservazione della struttura esistente, che non rende affatto conveniente una siffatta modalità di intervento.

In questa sede viene evidenziato che la progettazione, da avviarsi a seguito dell'approvazione dello studio di fattibilità, sarà incentrata sulle seguenti indicazioni di carattere generale:

- informata a principi di massima riutilizzabilità dei materiali impiegati, manutenibilità, durabilità ed agevole controllabilità delle prestazioni nel tempo;
- redatta secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli operai dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute;
- finalizzata all'efficientamento energetico e alla tutela dell'ambiente.

L'opera proposta, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 come modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è classificabile tipologicamente come intervento di ristrutturazione senza variazione di forma, sagoma, volume e

superficie dell'involucro edilizio, richiedendo la sola modifica della destinazione d'uso da laboratorio - officina ad archivio. Pertanto, la stessa attività edilizia risulta assentibile attraverso la presentazione presso il Comune di Bari di una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 49 della legge n. 122/2010.

Non sono previste attività espropriative, in quanto tutte le opere interesseranno in modo esclusivo proprietà regionali.

DISPONIBILITA' ECONOMICA ALL'INTERVENTO

Per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e l'allestimento delle scaffalature di archiviazione è stato già chiesto e ottenuto un finanziamento, per la somma complessiva di 4 milioni di euro, a valere su fondo FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), assegnato con deliberazione CIPE n. 92 del 3.08.2012 (G.U. n. 266 del 14.11.2012) e conseguente delibera di Giunta regionale n. 2787 del 14.12.2012 (allegato A - Settore Sviluppo Locale - intervento denominato "Archivio regionale"), che ha stabilito le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse dello stesso fondo e, in particolare, che il dirigente pro tempore del Servizio Competitività, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione del Programma Quadro (RUA), provveda all'impegno e alla liquidazione delle somme necessarie, con imputazione sul capitolo di bilancio 1147030 (UPB 02.03.05).

Come risulta dal quadro economico riportato nello studio di fattibilità, l'importo sopra riportato risulta sufficiente per il recupero e l'adeguamento strutturale dell'immobile, restando escluse le sole opere finalizzate all'efficientamento energetico, che potranno avere copertura di spesa con altra fonte di finanziamento, oppure parzialmente con il ribasso d'asta, che è prevedibile ottenere in sede di gara per l'affidamento dei lavori, e con l'affinamento del computo dei costi e delle lavorazioni in fase progettuale.

PROCEDIMENTO REALIZZATIVO DELL'INTERVENTO

Il processo realizzativo dell'opera si articola sostanzialmente nelle seguenti tre grandi fasi operative:

- a) progettazione, suddivisa nei tre livelli progressivi di approfondimento (preliminare, definitivo ed esecutivo);
- b) esecuzione dei lavori;
- c) verifica e collaudo dell'opera;

ciò in ossequio alla normativa vigente in materia (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 163/2006 e Regolamento di esecuzione approvato con DPR 207/2010), della quale si evidenziano alcuni aspetti salienti.

In primo luogo rileva la fase del sistema di realizzazione, che si caratterizza dall'oggetto contrattuale, tipicamente l'appalto, nelle sue diverse forme, o la concessione, a seconda che sia compresa o meno nel rapporto, oltre la costruzione, anche la gestione dell'opera (art. 53 - comma 1 e art.3 - comma 11 - d.lgs. 163/2006) e le modalità di stipula del contratto e cioè di determinazione del corrispettivo, a corpo o a misura (art. 53 - comma 4 - d.lgs. 163/2006).

In secondo luogo vi è da considerare la fase della procedura di evidenza pubblica finalizzata alla scelta del soggetto affidatario dei lavori (contraente), che si sostanzia nelle quattro tipologie disciplinate dal Codice, quali la procedura aperta (asta pubblica), ristretta (licitazione privata) e negoziata (trattativa privata), nonché il dialogo competitivo; essa si esplica attraverso la preliminare pubblicazione di un bando di gara (art. 64 - d. lgs. 163/2006).

In terzo luogo si passa alla selezione della migliore offerta, che avviene mediante il criterio di aggiudicazione, normalmente con il metodo del prezzo più basso sull'importo dei lavori posti a base di gara (massimo ribasso/offerta a prezzi unitari) oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81 - d.lgs. 163/2006).

Le amministrazioni appaltanti scelgono il sistema esecutivo dell'opera pubblica individuando la tipologia contrattuale da porre in essere che, a sua volta, è in stretta relazione con la natura delle opere da

realizzare, nonché in funzione delle proprie esigenze tecniche, organizzative ed economiche.

Un altro importante aspetto da sottolineare concerne il quadro di insieme degli organi e soggetti che presiedono, per conto dell'Amministrazione contraente, il processo realizzativo dell'intervento pubblico, dei quali hanno maggiore rilievo: il Responsabile unico del procedimento, il progettista, i coordinatori della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione), il direttore dei lavori e il collaudatore: i compiti, le modalità di svolgimento, le responsabilità di ciascuno di essi e le relative interrelazioni sono esattamente delineati e disciplinati dal Regolamento di esecuzione innanzi citato.

Da tale premessa generale e normativa, si deve ritenere che per quanto riguarda la costruzione dell'opera di cui trattasi (esecuzione Archivio generale di deposito), il sistema realizzativo che appare più conveniente per le esigenze regionali è quello dell'appalto a corpo avente ad oggetto la sola esecuzione dei lavori.

Infatti, il ciclo progettuale (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - art. 93 del d.lgs. 163/2006), che nel predetto sistema realizzativo è previsto a carico della Stazione appaltante, potrà essere interamente e fattivamente predisposto con risorse tecniche interne abilitate, della cui effettiva presenza, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione regionale, può darsi già atto in questa sede; al più ipotizzando il ricorso a collaborazioni esterne solo per lo svolgimento di specifiche attività tecniche o di supporto progettuale, che per la loro specialità e complessità non possono essere espletate, anche per evitare una tempistica incompatibile con il previsto crono-programma, internamente all'Ente medesimo.

Per quanto attiene invece alla selezione del miglior soggetto contraente (affidatario dei lavori), la stessa potrà svolgersi con procedura aperta (asta pubblica) e aggiudicazione effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, espresso attraverso il metodo del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori (art. 82 - co. 2 - lett. b D. Lgs. 163/2006); a tale proposito è prevista la costituzione di un'apposita Commissione di gara che è investita delle funzioni di verifica della regolarità della documentazione amministrativa, di adozione dei provvedimenti di esclusione, di definizione della graduatoria delle offerte formulate dai concorrenti ammessi, di comunicazione dell'esito della procedura e di redazione dei relativi verbali.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'Archivio centrale di deposito costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione regionale per i suoi importanti riflessi sia sul piano economico, ai fini del contenimento strutturale della spesa corrente attualmente destinata all'esternalizzazione del servizio archivistico, sia sul piano dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza amministrativa, ai fini dell'accesso, della consultabilità e della conservazione del corredo documentario;

EVIDENZIATO altresì che tale processo realizzativo riguarda il recupero di un bene già di proprietà regionale attualmente sotto utilizzato e privo di una specifica destinazione d'uso, e che pertanto figura nella più ampia azione programmatica, già da tempo avviata dalla Regione Puglia, di valorizzazione economica/funzionale e di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, nonché di dismissione delle locazioni passive per il contenimento dei relativi costi;

RITENUTO, per quanto sopra, di proporre alla Giunta regionale:

1. di approvare lo studio di fattibilità, predisposto dal Servizio Demanio e Patrimonio, allegato al presente provvedimento, che riguarda la realizzazione dell'Archivio generale di deposito in Bari presso il compendio immobiliare denominato "ex CIAPI", di proprietà regionale, attraverso un processo di valorizzazione che prevede la ristrutturazione e la trasformazione d'uso del capannone ivi esistente denominato "laboratorio - officina", secondo le modalità operative indicate nello studio medesimo;
2. di prendere atto che per la realizzazione dell'opera è stato ottenuto un finanziamento complessivo di 4 milioni di euro, a valere su fondi FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), approvato con deliberazione CIPE n. 92 del 3.08.2012 (G.U. n. 266 del 14.11.2012) e, conseguente, delibera di Giunta regionale n. 2787 del 14.12.2012 (allegato A - Settore Sviluppo Locale - intervento denominato "Archivio

regionale”);

3. di prendere atto che all'impegno e alla liquidazione delle somme necessarie provvederà il dirigente pro tempore del Servizio Competitività, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione del Programma Quadro (RUA), così come disposto con delibera di Giunta regionale innanzi richiamata;

4. di autorizzare il Servizio Demanio e Patrimonio a proseguire l'iter tecnico - amministrativo per la realizzazione dell'intervento, così come innanzi delineato e, in particolare, a sottoscrivere con il RUA l'apposito disciplinare di cui all'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 2787 del 14.12.2012;

5. di incaricare il Dirigente pro tempore dello stesso Servizio Demanio e Patrimonio alla nomina dei soggetti preposti alla progettazione ed esecuzione costruttiva dell'opera, quali: il responsabile unico del procedimento, i progettisti, i coordinatori per la sicurezza, il direttore dei lavori, il collaudatore, e le altre figure ritenute necessarie al processo costruttivo (struttura di supporto tecnico - amministrativa al RUP, assistenti di cantiere), nonché i componenti della Commissione di gara tra dipendenti regionali esperti in materia che non abbiano svolto alcuna altra funzione riconducibile ai lavori oggetto della presente procedura;

6. di stabilire che, per l'esecuzione delle predette attività tecniche, siano utilizzate esclusivamente risorse professionali, a ciò abilitate, esistenti nell'ambito delle strutture tecniche regionali, salvo che per particolari attività specialistiche, che per la loro specificità e complessità non sono espletabili all'interno dell'Amministrazione, per le quali risulta necessaria l'acquisizione di professionalità esterne, da reperire attraverso le procedure trasparenti previste dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) in relazione agli importi complessivi oggetto dell'affidamento;

7. di incaricare altresì il Servizio Demanio e Patrimonio all'affidamento dei relativi lavori con il sistema dell'appalto a corpo di sola esecuzione dell'opera, sulla base della progettazione predisposta dall'Amministrazione regionale, e a selezionare il contraente attraverso procedura aperta (asta pubblica) da aggiudicare, per mezzo di apposita Commissione di gara, mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, espresso attraverso il metodo del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori (art. 82 - co. 2 - lett. b D.Lgs.163/2006);

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2787 del 14.12.2012 di presa d'atto delle deliberazioni CIPE di assegnazione alla Regione Puglia delle risorse finanziarie del fondo FSC;

COPERTURA FINANZIARIA AISENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore al Bilancio, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4 - comma 4, lett. K) della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile AP "Catalogo dei beni immobili regionali", dal dirigente dell'Ufficio Tecnico ed Estimativo, dal dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare lo studio di fattibilità, predisposto dal Servizio Demanio e Patrimonio, allegato al presente provvedimento, che riguarda la realizzazione dell'Archivio generale di deposito in Bari presso il compendio immobiliare denominato "ex CIAPI", di proprietà regionale, attraverso un processo di valorizzazione che prevede la ristrutturazione e la trasformazione d'uso del capannone ivi esistente denominato "laboratorio - officina", secondo le modalità operative indicate nello studio medesimo;
- di prendere atto che per la realizzazione dell'opera è stato ottenuto un finanziamento complessivo di 4 milioni di euro, a valere su fondi FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), approvato con deliberazione CIPE n. 92 del 3.08.2012 (G.U. n. 266 del 14.11.2012) e, conseguente, delibera di Giunta regionale n. 2787 del 14.12.2012 (allegato A - Settore Sviluppo Locale - intervento denominato "Archivio regionale");
- di prendere atto che all'impegno e alla liquidazione delle somme necessarie provvederà il dirigente pro tempore del Servizio Competitività, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione del Programma Quadro (RUA), così come disposto con delibera di Giunta regionale innanzi richiamata;
- di autorizzare il Servizio Demanio e Patrimonio a proseguire l'iter tecnico - amministrativo per la realizzazione dell'intervento, così come innanzi delineato e, in particolare, a sottoscrivere con il RUA l'apposito disciplinare di cui all'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 2787 del 14.12.2012;
- di incaricare il Dirigente pro tempore dello stesso Servizio Demanio e Patrimonio alla nomina dei soggetti preposti alla progettazione ed esecuzione costruttiva dell'opera, quali: il responsabile unico del procedimento, i progettisti, i coordinatori per la sicurezza, il direttore dei lavori, il collaudatore, e le altre figure ritenute necessarie al processo costruttivo (struttura di supporto tecnico-amministrativa al RUP, assistenti di cantiere), nonché i componenti della Commissione di gara tra dipendenti regionali esperti in materia che non abbiano svolto alcuna altra funzione riconducibile ai lavori oggetto della presente procedura;
- di stabilire che, per l'esecuzione delle predette attività tecniche, siano utilizzate esclusivamente risorse professionali, a ciò abilitate, esistenti nell'ambito delle strutture tecniche regionali, salvo che per particolari attività specialistiche, che per la loro specificità e complessità non sono espletabili all'interno dell'Amministrazione, per le quali risulta necessaria l'acquisizione di professionalità esterne, da reperire attraverso le procedure trasparenti previste dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) in relazione agli importi complessivi oggetto dell'affidamento;
- di incaricare altresì il Servizio Demanio e Patrimonio all'affidamento dei relativi lavori con il sistema dell'appalto a corpo di sola esecuzione dell'opera, sulla base della progettazione predisposta dall'Amministrazione regionale, e a selezionare il contraente attraverso procedura aperta (asta pubblica) da aggiudicare, per mezzo di apposita Commissione di gara, mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, espresso attraverso il metodo del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori (art. 82 - co. 2 - lett. b D.Lgs. 163/2006);
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito informatico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 - comma 3 - della Legge regionale 20.06.2008, n. 15.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

